

Proposta di legge regionale concernente

"Disposizioni per la promozione delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore

di iniziativa delle consigliere:

Marta Leonori

(CAPMICHOU) Auto Boyli (BONSFON)

I (OGUI GERE) PROUS HOLLE (DEPAOUS)



Relazione illustrativa

Ogni anno, oltre 400.000 persone in Europa di cui 60.000 in Italia sono colpite da arresto cardiaco. L'attuazione immediata delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) da parte dei testimoni di un arresto cardiaco prima dell'arrivo dei soccorsi può accrescere la possibilità di sopravvivenza della vittima di due/tre volte. Purtroppo, questo accade solo nel 15% dei casi. La paura di non sapere cosa fare o di provocare danni risulta più forte dell'urgenza di intervenire. Poter aumentare questa percentuale dal 15% al 50-60% dei casi, potrebbe consentire di salvare circa 100.000 persone in tutta Europa.

Nei bambini, una delle cause più frequenti di arresto cardiaco è l'ostruzione delle vie aeree: per questo motivo perdono la vita numerosi bambini ogni anno, circa uno ogni dieci giorni. Il cibo è il principale responsabile delle ostruzioni, ma anche piccoli oggetti come spille, parti di giocattoli o monete possono causare il soffocamento. Anche in questo caso, le manovre di disostruzione possono evitare l'arresto cardiaco e salvare molte piccole vite. (Fonte: Italian Resuscitation Council (IRC) - Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare)

Conoscere delle semplici manovre, dei facili movimenti che può imparare chiunque e le indicazioni del Ministero della salute per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, significa avere la possibilità di salvare molte vite, soprattutto dei più piccoli.

Un bambino che, ad esempio, mangiando una caramella rischia il soffocamento, può essere salvato se ha accanto una persona in grado di aiutarlo. E se c'è anche un defibrillatore nelle vicinanze le probabilità che non perda la vita aumentano del 75%. Siamo in un gravissimo ritardo rispetto alla formazione di persone a contatto con i bambini (a scuola, nelle palestre, ad esempio), oltre che sull'effettiva dotazione nei luoghi aperti al pubblico di un defibrillatore.

Esistono alcuni esempi positivi, come "Operazione Salvavita" del II Municipio di Roma che ha avviato un percorso unico in Italia anticipando gli obblighi di legge, formando gratuitamente negli ultimi due anni più di 5000 persone che hanno partecipato agli eventi teorico-pratici e ha avviato una strutturazione dell'iniziativa per il personale educativo delle scuole da una parte e per le famiglie dall'altra.





Il progetto si è arricchito con la realizzazione dei corsi con certificazione BLSD-PBLSD presso i centri accreditati dall'ARES 118, che hanno consentito l'abilitazione all'uso dei defibrillatori con consegna ed installazione di 14 defibrillatori nelle strutture educative e scolastiche del territorio municipale.

Inoltre, dal 2018 è stato riconosciuto il 16 ottobre come il «World Restart A Heart Day» cioè la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco con il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e iniziative in tutto il mondo.

A fianco alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, centrale importanza rivestono le tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore in ambiente extraospedaliero (DAE).

Il defibrillatore semiautomatico è uno strumento salvavita il cui utilizzo è regolamentato dalla legge n. 120 del 3 aprile 2001. Con il decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute ha definito i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio. La creazione di una rete di defibrillatori permetterebbe infatti di poter defibrillare una persona in arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell'arrivo dell'ambulanza. La presenza di un defibrillatore è quindi auspicabile nei luoghi di aggregazione più frequentati o ad alto afflusso turistico e nelle strutture con grande afflusso di pubblico.

La presenza di un defibrillatore semiautomatico DAE è invece obbligatoria per le società sportive. Il decreto Balduzzi, infatti, in seguito alla morte sul campo per arresto cardiaco del calciatore Piermario Morosini avvenuta il 14 aprile 2012, ha voluto segnare una svolta nel campo della prevenzione medica e della cultura dell'uso del defibrillatore, prevedendone l'obbligo all'interno dell'impianto sportivo. Due successivi decreti, nel 2016 e nel 2017, hanno esteso tale obbligo alle società sportive professionistiche e alle associazioni e le società sportive dilettantistiche. Inoltre, il decreto del 26 giugno 2017 riferito alle società dilettantistiche ha previsto che ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore così come nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all'utilizzo del dispositivo salvavita. Dopo diverse proroghe, il Decreto Balduzzi è entrato in vigore il 1 luglio 2017.



La presente proposta di legge ha quale oggetto, individuato all'articolo 1, la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore in ambiente extraospedaliero.

Gli ambiti di intervento della Regione di cui all'articolo 2, da effettuare direttamente o con la concessione di contributi, riguardano in particolare la promozione e l'organizzazione di campagne di informazione ed eventi per diffondere una cultura della prevenzione primaria; l'aggiornamento sulle manovre e sulle tecniche di educatori, personale docente, istruttori, operatori, genitori e familiari nonché degli studenti; specifici corsi formativi e di aggiornamento; una diffusione e un utilizzo capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extraospedaliero; corsi di preparazione al parto con una specifica formazione dei futuri genitori sulle tecniche di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare pediatrica.

A tal fine, l'articolo 3 prevede un Piano triennale e gli interventi per la promozione delle tecniche salvavita, con un programma annuale disciplinato dall'articolo 4.

La formazione e aggiornamento sulle tecniche salvavita, il riconoscimento dei Centri di formazione, la tenuta e l'aggiornamento da parte dell'ARES del registro dei Centri di formazione, del registro dei formatori e di quello dei soggetti autorizzati all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni e il monitoraggio sul funzionamento e sulla manutenzione dei defibrillatori semiautomatici esterni sono previsti all'articolo 5.

L'articolo 6 disciplina la previsione di specifiche premialità nei bandi finalizzati all'erogazione di contributi o di ulteriori benefici comunque denominati. L'articolo 7 prevede le clausole di salvaguardia.

Sono quindi abrogati, all'articolo 8, l'articolo 112 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 relativo a aiuti regionali per la diffusione dei defibrillatori e l'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 relativo a disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica.

Infine, l'articolo 9 prevede le disposizioni finanziarie e l'articolo 10 l'entrata in vigore.



(Oggetto)

- 1. La presente legge detta disposizioni per diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore in ambiente extraospedaliero..
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede un piano triennale di interventi per la promozione delle tecniche salvavita in ambiti scolastici, sportivi e ricreativi, diretti alla realizzazione di campagne informative ed educative di sensibilizzazione e di prevenzione primaria nonché all'attivazione di corsi formativi e di aggiornamento sulle tecniche salvavita di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS-D/ PBLS- D), rivolti principalmente ai soggetti che quotidianamente lavorano e vivono a contatto con i minori.



(Ambiti di intervento)

- 1. La Regione, per assicurare, con sempre maggiore efficacia ed efficienza, su tutto il territorio regionale, la prevenzione delle morti per soffocamento da cibo o da corpo estraneo e quelle per arresto cardiaco, in età adulta e pediatrica, interviene direttamente o con la concessione di contributi, in particolare, per:
- a) promuovere e organizzare campagne di informazione ed eventi per diffondere una cultura della prevenzione diretta alla divulgazione della conoscenza degli alimenti pericolosi per i bambini e delle manovre di disostruzione delle vie aeree nonché delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno per le persone adulte e in età pediatrica (BLS-D/ PBLS- D);
- b) promuovere e sostenere in ambito scolastico, sportivo e ricreativo la formazione e l'aggiornamento sulle manovre e sulle tecniche di cui alla lettera a) degli educatori, del personale docente, degli istruttori, degli operatori, dei genitori e dei familiari nonché degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche;
- c) promuovere e sostenere l'applicazione delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica predisposte dal Ministero della Salute in tutti i servizi scolastici per l'infanzia e in tutti i servizi pubblici e privati in cui siano somministrati alimenti ai bambini;
- d) promuovere e sostenere specifici corsi formativi certificativi e di aggiornamento per gli operatori che svolgono attività lavorativa nelle mense dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e primarie, dei centri ricreativi, diretti alla conoscenza e alla preparazione degli alimenti pericolosi per i bambini e all'apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree, al fine di ridurre al minimo il rischio di soffocamento;





- e) promuovere e sostenere, in attuazione della normativa statale vigente in materia, una diffusione e un utilizzo capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extraospedaliero e in particolare in ambiti in cui non sia prevista la presenza obbligatoria degli stessi, privilegiando luoghi in cui si pratica l'attività sportiva e quelli con particolare afflusso di pubblico e/o distanti dalle sedi del sistema di emergenza;
- f) promuovere nei corsi di preparazione al parto una specifica formazione dei futuri genitori sulle tecniche di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare pediatrica.
- g) promuovere la diffusione della cultura della prevenzione primaria e secondaria nel contesto dei bilanci di salute dei pediatri di libera scelta.





(Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita)

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia, il Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita, di seguito denominato piano triennale.
- 2. Il piano triennale individua in relazione agli ambiti di cui all'articolo 2 e per ciascuna annualità:
- a) gli interventi che la Regione intende realizzare direttamente;
- b) gli interventi da realizzare mediante progetti da finanziare annualmente a seguito di specifici bandi;
- c) i soggetti che possono presentare domanda di partecipazione ai bandi di cui alla lettera
 b);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse da destinare ai singoli interventi;
- e) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi;
- f) la programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi dell'articolo 4.
- 3. Le domande per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera b) sono presentate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.



(Programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni)

- 1. Nell'ambito del piano triennale, la Giunta regionale in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009) definisce per ciascuna annualità:
 - a) il numero dei defibrillatori semiautomatici esterni da acquistare o noleggiare;
 - b) i luoghi, gli eventi, le strutture e i mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni;
 - c) il numero delle persone da formare;
 - d) i contenuti dei corsi formativi e di aggiornamento per l'impiego dei defibrillatori semiautomatici esterni;
 - e) le modalità per il monitoraggio sul funzionamento e sulla manutenzione dei defibrillatori semiautomatici esterni.



(Formazione e aggiornamento sulle tecniche salvavita)

- 1. I corsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 2 sono realizzati dai soggetti iscritti nel registro degli enti riconosciuti dall'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES 118) quali Centri di formazione autorizzati ad erogare corsi BLSD/PBLSD e a rilasciare la relativa autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno nella Regione, nonché corsi diretti alla prevenzione del soffocamento da cibo o da corpo estraneo e all'acquisizione delle manovre di disostruzione delle vie aeree.
- 2. L'ARES 118 provvede al riconoscimento dei Centri di formazione di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) ai sensi del DM 18 marzo 2011".
- 3. L'ARES 118 provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Centri di formazione, del registro dei formatori e di quello dei soggetti autorizzati all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni.
- 4. L'ARES 118 provvede, inoltre, al monitoraggio sul funzionamento e sulla manutenzione dei defibrillatori semiautomatici esterni e alla verifica della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i Centri di formazione e per i formatori e i soggetti di cui al comma 3.





(Premialità)

- 1. La Regione, nei bandi finalizzati all'erogazione di contributi o di ulteriori benefici comunque denominati prevede specifiche premialità per i soggetti che abbiano realizzato interventi ai sensi della presente legge o che comunque abbiano realizzato corsi formativi e di aggiornamento sulle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore, avvalendosi dei Centri di formazione di cui all'articolo 5.
- 2. Ai fini di cui comma 1, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle strutture regionali competenti in ordine alla predisposizione dei bandi regionali.

MM



(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Min



(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 112 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 relativo a aiuti regionali per la diffusione dei defibrillatori;
- b) l'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 relativo a disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica.



(Disposizioni finanziarie)

| 1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione della |
|--|
| presente legge si provvede mediante lo stanziamento, nell'ambito del programma |
| denominato "" di cui alla missione denominata "", pari ad euro, per il 2019 |
| e pari ad euro per ciascuna annualità 2020 e 2021, a valere sul bilancio regionale |
| 2019-2020 |
| 2. Agli oneri relativi alla programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici |
| esterni di cui all'articolo 4 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma |
| della missione di un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei |
| defibrillatori semiautomatici esterni" alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante |
| |

W



(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.